

allegato B) al n. 4.348/1.382 di rep.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1

E' costituito in Bologna, un consorzio volontario tra Imprese Artigiane denominato **"C.A.A.T. - Consorzio dell'Artigianato Artistico e Tradizionale"**.

Il nome "C.A.A.T." potrà essere usato, sia commercialmente che legalmente, in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

Previ gli adempimenti di legge potranno essere istituiti o soppressi eventuali sedi secondarie, succursali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero.

Il Consorzio svolge attività con i terzi ai sensi dell'art. 2612 del codice civile.

Il Consorzio è regolato dalle norme di cui all'art.2602 e seguenti del codice civile e dalle disposizioni qui di seguito contemplate.

Art.2

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2040 (duemilaquaranta).

Con il consenso di tutti i consorziati e negli altri casi espressamente previsti dalla legge il Consorzio può essere sciolto anche prima della sua scadenza.

Tale termine potrà essere prorogato, una o più volte, con delibera dell'Assemblea vincolando, tuttavia, soltanto le Imprese associate che ne avranno approvato le rispettive proroghe.

Art.3

Il Consorzio ha per scopi sociali:

- a) la realizzazione di attività promozionali finalizzate alla diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle imprese consorziate, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;
- b) l'organizzazione e la realizzazione di attività a supporto della presenza delle imprese consorziate nei mercati internazionali, anche attraverso attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione, attività relative alla qualità, alla tutela ed all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati;
- c) la promozione di ogni iniziativa atta a ridurre i costi che i consorziati sostengono nello svolgimento delle loro attività, anche provvedendo all'uopo ad acquisti collettivi, diretti o in convenzione, di materiali o attrezzature.

Art.4

Per il conseguimento dello scopo consortile il Consorzio può, operando in nome e per conto delle imprese associate o in nome proprio e per conto delle imprese associate o in nome e per conto proprio:

- a) realizzare iniziative dirette alla valorizzazione delle produzioni delle imprese associate promuovendone la commercializzazione, or-

ganizzando iniziative e programmi pubblicitari/espositivi, fornendo la necessaria assistenza tecnico-professionale all'esportazione, diffondendo la conoscenza di marchi ed emblemi tipici consentendone l'utilizzo da parte delle imprese associate secondo quanto stabilito dal regolamento interno e tramite l'individuazione dei relativi mercati di sbocco, nonché curando la realizzazione di cataloghi ed ogni altro tipo di materiale promozionale:

b) raccogliere e diffondere tra le imprese associate informazioni e notizie sui mercati e sulla clientela estera;

c) elaborare strategie di presenza sui mercati esteri per conto delle imprese associate, in particolare in materia di informazioni commerciali, individuazione e ricerca di opportunità, trasferimento di conoscenze e cooperazione internazionale/comunitari;

d) commercializzare in nome proprio i prodotti delle imprese associate;

e) partecipare ad enti e società nazionali ed estere aventi scopi ed attività connesse a quelle del consorzio;

f) svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte quelle operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie e/o utili al conseguimento e alla realizzazione dello scopo consortile o a questo strumentali od accessori.

g) Stringere alleanze e stipulare contratti di rete con altre imprese non consorziate ai sensi dell'art. 3, comma 4 - ter e seguenti del DL 10.02.2009 n. 5 convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni.

Qualora esigenze di mercato o di economicità dell'attività lo richiedano, il consorzio potrà, per il raggiungimento dello scopo consortile, svolgere servizi o forniture anche ad imprese non consorziate.

TITOLO II DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Art.5

Il numero delle imprese associate è illimitato.

Possono associarsi al Consorzio tutte le Imprese artigiane e le piccole e medie imprese , aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna o di altre regioni italiane, che svolgono la loro attività nel settore delle lavorazioni artigianali e tradizionali.

Art.6

Il domicilio delle Imprese associate, per quanto riguarda i loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante da libro dei Soci.

Le Imprese associate sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni del loro domicilio nonché ogni ulteriore variazione dei dati salienti comunicati contestualmente alla domanda di ammissio-

ne a socio del Consorzio (es. ragione sociale, dimensione aziendale, dati di contatto, etc.)

Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci e nell'ambito del concetto di "domicilio" e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso, semprechè i medesimi l'abbiano comunicato al consorzio, anche indirizzo della casella di posta elettronica certificata dell'impresa o dell'ente o telefax. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei consorziati, si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche e alla sede sociale e/o legale per le società e gli enti.

Art.7

Le Imprese che intendono associarsi al Consorzio dovranno presentare, a firma del legale rappresentante, domanda scritta diretta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

se impresa individuale:

- a) dati anagrafici del titolare dell'impresa;
- b) attività effettivamente esercitata con codice attività ATECO, il numero di partita IVA ed il numero di codice fiscale;
- c) impegno a sottoscrivere ed a versare la quota prevista di fondo consortile pari a euro 1.291,14 (milleduecentonovantuno virgola quattordici); tale importo potrà subire aggiornamenti in aumento nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- d) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le norme previste dal presente statuto, dai regolamenti interni nonché di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi consortili.
- e) dichiarazione che tanto il legale rappresentante, quanto l'eventuale delegato a rappresentare l'Impresa nei rapporti con il Consorzio, di cui deve essere fornito nominativo, dati anagrafici e ruolo in azienda, non è stato né è assoggettato a procedure fallimentari né interdetto all'esercizio di attività imprenditoriali.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato di iscrizione nel Registro Imprese.

Se Impresa costituita in forma di Società:

- a) gli elementi indicati nei punti precedenti;
- b) l'esatta ragione sociale o denominazione e la sede legale;
- c) il nominativo, e relativi dati anagrafici, del legale rappresentante o della persona delegata a presentare la domanda stessa nonché a rappresentare la Società in seno al Consorzio;
- d) la facoltà da parte della persona, indicata al punto precedente di accettare o meno cariche sociali.

Alla domanda deve essere allegata copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Art.8

Sulla domanda di ammissione delibera, insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio che accerta l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo, potrà richiedere ogni altro documento o dichiarazione che, all'uopo, ritenesse necessaria.

Art.9

L'eventuale ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che l'Impresa associanda, entro i termini e nelle modalità comunicati dal Consiglio di Amministrazione, avrà effettuato il versamento della prima rata della quota sociale sottoscritta (v. art. 10), pari al 25% della stessa, e avrà fatto pervenire la relativa documentazione probatoria agli uffici del Consorzio. Successivamente l'Impresa socia sarà tenuta al versamento della restante quota del fondo consortile nei modi e nei tempi che il Consiglio di Amministrazione comunicherà all'atto di ammissione a socio del Consorzio. Trascorso tale termine, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia.

Tuttavia la domanda potrà essere rinnovata purchè accompagnata da contemporaneo versamento della prima rata della quota sociale sottoscritta e dalla eventuale tassa di ammissione.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Art.10

Con l'avvenuta ammissione a socio, le Imprese associate conferiscono al Consorzio il più ampio mandato, in relazione alle esigenze operative del mercato, ad agire in nome e per conto di ciascuna di esse e/o ad agire in nome del Consorzio e per conto di ciascuna di esse. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto consortile ed è irrevocabile fino a che dura tale rapporto.

Il mandato è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle richieste delle Imprese associate.

Art.11

Ogni Impresa associata può beneficiare dei servizi associativi erogati dal Consorzio ed il proprio titolare o legale rappresentante può accedere alle cariche consortili, a condizione che sia in regola con il versamento della quota di fondo consortile e con il pagamento di contributi ordinari, integrativi e straordinari dovuti al Consorzio, nonché delle quote di partecipazione alle varie iniziative consortili, alle quali l'Impresa abbia richiesto di partecipare.

TITOLO III

DEGLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Art.12

Le Imprese associate sono obbligate:

a) al versamento dell'intera quota sottoscritta; in ogni caso l'ammontare della quota sociale posseduta da ogni Impresa associata, non potrà superare il 20% del capitale sociale;

b) all'osservanza delle norme dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi consortili;

c) a concorrere ai costi di funzionamento e di gestione del Consorzio, nella misura e nei modi stabiliti dagli Organi consortili, mediante il versamento di contributi ordinari, integrativi e straordinari.

I contributi ordinari sono determinati nella loro entità in via preventiva, in quanto diretti a far fronte alle normali spese di gestione del Consorzio.

L'ammontare di tali contributi e le modalità di versamento saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi integrativi verranno applicati qualora risultino insufficienti i contributi ordinari preventivati a coprire le spese di gestione.

L'ammontare di tali contributi e le modalità di versamento saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi straordinari saranno determinati dall'assemblea dei consorziati per l'attuazione di programmi straordinari di attività approvati dalla stessa;

d) al versamento delle somme eventualmente loro addebitate a titolo di penale;

e) ad adempiere sollecitamente e correttamente, nei modi e nei termini previste nelle delibere consortili, statutarie e/o regolamentari, alle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e/o di terzi;

f) a risarcire il Consorzio dei danni subiti e delle spese sostenute per i loro inadempimenti;

g) a consentire i controlli e le ispezioni da parte degli Organi consortili o dagli stessi disposti a mezzo di delegati, di incaricati o di tecnici ed a fornire loro tutte le notizie ed i dati richiesti al fine di favorire l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art.13

Salvo diverso parere del Consiglio di Amministrazione, è fatto divieto alle Imprese associate di iscriversi contemporaneamente in altre Società, Consorzi o Imprese che esplicano identiche attività economiche e/o perseguono finalità analoghe a quelle del Consorzio.

TITOLO IV

SCIoglimento DEL RAPPORTO CONSORTILE

Art.14

Le Imprese associate cessano di appartenere al Consorzio per recesso, decadenza o esclusione, morte del titolare o cessazione, se Ente.

Lo scioglimento del rapporto consortile, rispetto ad una singola Impresa associata, produce l'automatica decadenza da ogni carica consortile del titolare e/o legale rappresentante o persona delegata dalla impresa associata, nei cui confronti si è verificato lo scioglimento

del rapporto consortile.

Art.15

L'Impresa associata può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio, osservando il preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso purchè comunicato tre mesi prima della sua scadenza; in caso contrario esso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, in relazione alle circostanze per le quali l'impresa recede, può accettare che il recesso sia efficace al termine dell'esercizio sociale, in corso del quale sia stata inviata la comunicazione di recesso.

Il recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione.

Art.16

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti della Impresa associata che:

- a) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale facendone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
- b) abbia ceduto a terzi la propria azienda;
- c) sia stata dichiarata fallita o sia stata sottoposta ad altre procedure concorsuali;
- d) la decadenza è altresì dichiarata nei confronti dell'Impresa associata il cui titolare, o legale rappresentante, sia stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali.

La decadenza ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.17

Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere esclusa l'impresa associata:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli organi consortili, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto consortile;
- b) che sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili o che, senza giustificato motivo, si renda morosa nel versamento della quota sociale sottoscritta, dei contributi di cui al punto c) del precedente art.12 del presente statuto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti verso il Consorzio a qualsiasi titolo;
- c) il cui titolare o legale rappresentante sia stato condannato con sentenza definitiva ad almeno anni 1 di reclusione od arresto per reati dolosi contro la persona o contro il patrimonio, oppure tenga un comportamento tale che rechi grave danno morale e/o materiale al Consorzio e/o alle altre Imprese associate.

Il Provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà formalmente invitato l'Impresa associata a regolare la propria posizione, ed a far pervenire, se lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti ad essa contestati, e dopo che sia decorso il termini all'uopo assegnato.

Il provvedimento ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.18

In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, il nuovo titolare o legale rappresentante potrà chiedere di subentrare nel contratto del Consorzio nella posizione del dante causa, dietro presentazione di apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, potrà accoglierla o respingerla.

Art. 19

La deliberazione, presa in materia di decadenza ed esclusione deve essere comunicata alle Imprese associate interessate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata da spedirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della delibera stessa.

Avverso tali provvedimenti le Imprese interessate potranno proporre reclamo scritto al Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di comunicazione dei provvedimenti stessi, invitando il Consiglio di Amministrazione a rivalutare la decisione assunta alla luce di nuove argomentazioni e documentazioni che possano comprovare la mancanza dei presupposti di cui al provvedimento assunto.

Il reclamo non sospende le decisioni del provvedimento impugnato.

Le decisioni in ordine ai reclami di cui al presente articolo rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul reclamo proposto entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo e ne invia comunicazione all'Impresa interessata entro quindici giorni dalla delibera.

La delibera che rigetta il reclamo può essere sottoposta alla decisione dell'Assemblea dei soci se l'Impresa interessata ne richiede la convocazione per la decisione in merito, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione che rigetta il reclamo.

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve aver luogo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 20

Le Imprese associate recedute, decadute o escluse avranno diritto

soltanto al rimborso della quota sociale versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale il rapporto consortile, limitatamente all'Impresa associata, si scioglie e comunque mai in misura superiore all'importo effettivamente versato.

Il rimborso della quota sociale, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio dell'anno in cui il recesso, la decadenza o l'esclusione hanno avuto luogo.

Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di penale o di contributo ordinario, integrativo o straordinario.

In caso di estinzione dell'impresa associata per effetto del trasferimento dell'azienda o per morte del titolare, se società, il rimborso della quota sociale sarà effettuato agli aventi diritto nella misura e con le modalità sopra previste e previa presentazione di:

a) copia del contratto di cessione di azienda dal quale risulti esplicitamente anche la cessione della quota sociale sottoscritta e versata al consorzio;

b) atto notorio o certificato sostitutivo o dal quale risulti chi sono gli eredi aventi diritto, nonché dichiarazione di nomina di un unico delegato alla riscossione nel caso di più eredi;

c) copia dell'atto di messa in liquidazione dell'impresa consorziata dal quale risulti anche la nomina del o dei liquidatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - GESTIONE - BILANCIO

Art. 21

Il patrimonio consortile è formato:

a) dalla quota di fondo consortile che ogni impresa associata sottoscrive all'atto della costituzione del consorzio o dell'ammissione a partecipare allo stesso, il cui valore è fissato in € 1.291,14. Tale importo potrà subire aggiornamenti in aumento nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dai contributi o liberalità che pervengano al consorzio;

c) dai beni acquistati con detti contributi;

d) dagli avanzi di esercizio destinati ai sensi del successivo art. 24 del presente statuto;

e) da eredità, lasciti o donazioni che pervenissero al consorzio per essere impiegate al raggiungimento dello scopo consortile;

f) dalle somme di denaro versate dalle imprese associate a titolo di penale.

L'ammontare delle quote di cui alla lett. a) può essere modificato con decisione dell'assemblea ordinaria.

La quota sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può su-

perare il 20% (venti per cento) del fondo consortile.

Art. 22

Per le obbligazioni consortili risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio; per le obbligazioni assunte dal Consorzio in nome e per conto delle singole imprese associate rispondono direttamente e personalmente le imprese stesse. Per tutta la durata del Consorzio le Imprese associate non potranno chiedere la divisione del fondo consortile ed i loro creditori particolari non potranno far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 23

Le quote sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi, in pegno o ad altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso il consorzio durante la vita del medesimo.

Art. 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio annuale gli amministratori devono redigere la situazione patrimoniale del Consorzio e depositarla con l'osservanza dell'art. 2615 bis del Codice Civile.

L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà accantonato al fondo di riserva destinato alla copertura di perdite future o all'aumento del fondo consortile ai sensi dell'art. 42 della Legge 7 agosto 2012 n. 134 e/o al fondo di riserva previsto dall'art. 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240.

Il bilancio con l'osservanza delle prescrizioni previste dalla legge e dal presente Statuto, sarà presentato all'approvazione dell'assemblea dei consorziati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro sei mesi quando particolari circostanze lo richiedano.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 25

E' vietata la distribuzione di avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese associate sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 26

E' vietata la distribuzione di riserve fra le Imprese associate sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 27

In caso di scioglimento del Consorzio l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il fondo consortile effettivamente versato, deve essere devoluto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII

ORGANI CONSORTILI

Art. 28

Sono Organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei Consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

Le Assemblee sono costituite da tutte le Imprese associate con la partecipazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le assemblee, se validamente costituite, rappresentano l'universalità delle Imprese associate e le loro deliberazioni, quando non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto, obbligano tutte le Imprese associate ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 30

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di mancanza di entrambi l'assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente scegliendolo tra i consorziati presenti. Le assemblee nominano di volta in volta un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori scegliendoli fra i componenti le Assemblee stesse.

Le deliberazioni Assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente delle Assemblee medesime, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati.

Le funzioni di Segretario delle Assemblee che deliberano modifiche statutarie o lo scioglimento del consorzio sono svolte da un Notaio.

Art. 31

La convocazione dell'Assemblea è eseguita, a cura del Presidente, a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai consorziati al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato) da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e del luogo della riunione, che potrà essere anche diverso dalla sede sociale purché sito nel territorio nazionale italiano. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione ma in ora successiva, nei limiti di legge.

In mancanza delle suddette formalità le Assemblee, sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentate tutte le Imprese associate aventi diritto al voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, adottare qualunque altra forma

di pubblicità diretta a meglio diffondere fra le Imprese associate l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 32

L'Assemblea :

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura dei compensi o dei gettoni di presenza da corrisponderci agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) approva i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dal regolamento interno o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quanto altre volte il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare e da almeno un quinto delle Imprese associate. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 33

In prima convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate la metà più una delle Imprese associate aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle imprese presenti e rappresentate.

In seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle Imprese associate intervenute o rappresentate aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti delle imprese associate presenti o rappresentate.

Art. 34

Ogni impresa associata ha, tramite un proprio rappresentate, un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Ogni impresa associata può farsi rappresentare nelle assemblee, mediante delega scritta, dal rappresentante di altra Impresa associata che non ricopra cariche sociale ma abbia diritto al voto.

Ogni rappresentante di Impresa associata non può rappresentare, oltre alla propria, più di un'altra Impresa associata. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti del Consorzio.

Art. 35

Per le votazioni si procederà normalmente, per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti da fissarsi di volta in volta dall'Assemblea all'atto della sua elezione fra i rappresentanti delle Imprese associate. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica da uno a tre esercizi secondo il deliberato di nomina, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più vice Presidenti i quali devono essere titolari e/o legali rappresentanti di imprese associate e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Art. 38

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne facciano richiesta almeno 2 componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, da spediti almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, o telefax, in modo che i suoi componenti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci; le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o da altra persona nominata da chi presiede le riunioni.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri e la parità di voti comporta la reiezione della proposta. Le votazioni sono normalmente palesi, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio oppure audiovideo, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra coloro che vi intervengono. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

te gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche in formato elettronico, nonché intervenire liberamente;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio oppure audiovideo collegati a cura del Consorzio nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, un Vice Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate dall'apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 39

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo dirigente, è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Spetta pertanto, e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) redigere il bilancio annuale d'esercizio;
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto e sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- d) assumere e licenziare il personale del Consorzio, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione delle Imprese associate;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile e compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il conseguimento degli scopi consortili, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni della legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea dei Consorziati.

Art. 40

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, questi provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 41

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziali e amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presiden-

te può delegare parte dei suoi poteri al o ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente, o ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un Vice Presidente.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42

Le imprese consorziate sono obbligate a rimettere alle decisioni di un Arbitro Unico, la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero o comunque non compromettibili, e che insorgano sull'esecuzione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione e risoluzione nonchè siano derivanti dalle modificazioni dello stesso, o che, comunque, insorgessero tra gli stessi in dipendenza dei rapporti consortili, sia che riguardino il Consorzio e le imprese consorziate che le sole imprese consorziate tra di esse.

La presente clausola compromissoria si applicherà, altresì, per tutte le controversie promosse verso il Consorzio da Amministratori o da liquidatori, nonchè per tutte le controversie promosse dal Consorzio, verso Amministratori e liquidatori.

L' Arbitro Unico è nominato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Bologna , deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'Arbitrato è nel territorio del Comune di Bologna.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43

Il Consorzio è sciolto di diritto nei casi previsti dall'art. 2611 del codice civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori. Le eventuali attività residuanti dopo la liquidazione del Consorzio saranno destinate in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44

Le clausole, di cui agli articoli 25 - 26 e 27 del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 45

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile in materia di Consorzio volontario tra imprenditori

F.ti Ferioli Roberto - FIAMMETTA COSTA NOTAIO